

STATUTO

Dell'Organizzazione di Volontariato

"NUOVO RIFUGIO DI AMOLA – ODV"

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata: "Nuovo Rifugio di Amola - ODV", con sede legale nel Comune di San Giovanni in Persiceto, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2-Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale: Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di

1. Sensibilizzare al rispetto e alla tutela dei diritti degli animali;
2. Sensibilizzare ad una coscienza animalista mediante incontro e conoscenza reciproca tra uomo e cane;
3. Contrastare il fenomeno dell'abbandono e del maltrattamento degli animali
4. Raccogliere i cani abbandonati e/o maltrattati;
5. Accoglierli presso la struttura dell'Associazione provvedendo al loro mantenimento, alle cure veterinarie, alla rieducazione e recupero dei soggetti con problemi comportamentali;
6. Attuare il controllo delle nascite attraverso sterilizzazione;
7. Provvedere al reinserimento sociale dei cani tramite adozione assistita e guidata presso famiglie;
8. Attuare e incentivare adozioni alle persone anziane, ancora autosufficienti, per compagnia reciproca;
9. Attuare e incentivare adozioni alle persone disabili per aiuto psicologico e compagnia reciproca;
10. Registrazione presso l'anagrafe canina di tutti i cani dell'Associazione;
11. Divulgazione tramite attività pubbliche degli scopi dell'Associazione;
12. Attuare e incentivare adozioni a distanza (che comportano incontri periodici tra l'adottante e il cane e versamento di una quota concordata al fine di partecipare alle spese di mantenimento del cane)
13. Attuare e incentivare passeggiate dei cani con i Volontari.
14. Ogni altre attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interessi generale con quelle di cui ai punti 1-13.

Monica Piretti

MONICA PIRETTI

Yane Bondarano

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari o al cinque per cento del numero degli associati, così come previsto nell'art. 36 del Codice del terzo Settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) Quote e contributi degli Associati;
- 2) Eredità, donazione e legati;
- 3) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. N. 117/2017 volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) Erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- 8) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. N. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione con proprio Regolamento Interno.

MONIA PIRETTI

Yane Bondarenko

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il Volontario è Socio o Associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza discriminazione alcuna, nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto ed il Regolamento interno.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei Soci

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta e depositata presso la struttura dell'Associazione da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente Statuto, del Regolamento interno, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti, atti e delibere adottati dagli organi dell'Associazione nonché a perseguire attivamente i fini dell'Associazione.

L'ammissione di un nuovo Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, secondo le modalità ed i criteri determinati nel Regolamento Interno dell'Associazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro 60 giorni anche attraverso e-mail, ed annotata nel libro degli Associati (Registro Soci). L'annotazione avviene ad opera del Consiglio Direttivo ed è subordinata al preventivo versamento della quota annuale.

In caso di rigetto della domanda di ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante Associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'Assemblea dei Soci si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Decorso tale termine, non sarà più possibile chiedere il riesame della delibera di rigetto.

In caso di domanda di ammissione quale Associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Monia Piretti

MONIA PIRETTI

Maria Bonadonna

Art. 6 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

- Per decesso
- Per recesso
- Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno (il pagamento, anche se infra annuale, sarà valido fino al 31 dicembre dell'anno in corso);
- Per esclusione, in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e/o comunque in caso di violazione degli obblighi statutari, del Regolamento Interno e/o delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli Associati deve essere comunicato in forma scritta tramite raccomandata, anche a mani, all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile. Il recesso del Socio viene annotato sul libro degli Associati (Registro dei Soci) da parte del Consiglio Direttivo.

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo i criteri di cui al Regolamento Interno.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del Socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'Associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei Soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro Soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 7 – Diritti e Doveri dei Soci

I Soci hanno diritto a:

- Partecipare alla vita Associativa nei modi previsti dal presente statuto e dal Regolamento Interno;
- Eleggere i componenti degli organi Associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- Essere informati sull'attività associativa;
- Esaminare i libri sociali.

I Soci sono tenuti a:

- Rispettare lo Statuto, il Regolamento Interno e le delibere degli Organi Associativi;
- Essere in regola con il versamento della Quota Associativa;
- Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

Monica Piretti

MONICA PIRETTI

Anna Bondarpenno

- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari

Art. 8 Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c. 4/117) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

Essa è costituita dai Soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale ed iscritti da almeno tre mesi nel libro Soci.

Per i Soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 10 – Convocazione e intervento degli Associati

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, eventualmente anche per il tramite di ausili telematici (purché vi sia la prova della ricezione da parte del destinatario); almeno 8 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data e il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli Associati ne ravvisi l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

NONIA DIRETTI

Paolo Badaracco

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario della prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli Associati in regola con il versamento della Quota Associativa, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Ciascun Associato ha un voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ogni Associato non può ricevere più di 1 delega.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti degli organi di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai Soci esclusi;
- Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti Soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- Sulle modifiche dello Statuto sociale;
- Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Sulla devoluzione del patrimonio

MONIA PIRELLI

Yang Boudaiano

Art. 14 – il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente e Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e da uno o più altri Consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 15 Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- Nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario
- Cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Predispone bilancio o rendiconto;
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni ed i provvedimenti di esclusione degli associati;
- Delibera il regolamento interno e le sue eventuali variazioni;
- Procede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci

Art. 16 Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi per e-mail, almeno 3 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche (anche videochiamata), sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere. Il Consiglio Direttivo è di regola convocato

MONIA PIRELLI

Giuseppe Bonifazi

una volta al mese e/o ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece, il Vice Presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 – il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo (dopo aver avuto l'approvazione della maggioranza dei membri del Direttivo), le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 – Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e dal Regolamento Interno: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I Volontari sono iscritti nell'apposito registro e sono tenuti ad accettare e rispettare il Regolamento Interno, ai fini dello svolgimento dell'attività in favore dell'Associazione.

Monica Piretti

MONICA PIRETTI

Maria Bonolanenno

Art. 19 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- Il libro degli Associati, denominato Registro dei Soci
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- Libro dei Volontari, denominato Registro dei Volontari

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa istanza scritta da depositare presso l'Associazione a mani o a mezzo lettera raccomandata A/R. Entro 10 gg dalla richiesta il Consiglio Direttivo autorizza il Socio a prendere visione dei libri sociali entro i 10 giorni successivi, indicando il luogo e/o le modalità, anche telematiche, con cui la consultazione può avvenire.

Art. 20 Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alla normativa speciale vigente, nonché al Regolamento Interno dell'Associazione.

Il Segretario

MONIA PIETTI
Monia Petti

Il Presidente

Yara Bondarems
B. Bondarems



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIVISIONE DI BOLOGNA 1
E allegato dell'atto
Registrato al N. 4041 serie 3

23 NOV. 2023

Q